

Anci Risponde:termini applicativi Contratto Segretari Comuni

Per quanto riguarda il contratto dei segretari comunali, un comune ha chiesto ad Anci Risponde se occorre procedere al pagamento degli arretrati contrattuali con la mensilità di marzo (Finanziaria 2007 e tempo trascorso da sottoscrizione). Chiede inoltre di sapere se nel calcolo degli arretrati contrattuali occorre riliquidare anche quanto dovuto a titolo di diritti di segreteria non liquidati per superamento del limite normativo di 1/3 dello stipendio in godimento.

Gli esperti di Anci Risponde hanno formulato un giudizio così articolato:

1. la Finanziaria 2007 prevede la riduzione dei tempi per l'entrata in vigore dei contratti collettivi rispetto al momento in cui è stata sottoscritta la relativa preintesa. La legge 296/07 (art. 1, comma 548) sostituisce quanto prevede il dlgs 165/2001 (art. 47, comma 7) sul procedimento di certificazione della contrattazione collettiva. E' un intervento importante, poiché, se pure il procedimento di contrattazione nel pubblico impiego è più semplice rispetto a quello previsto prima della "privatizzazione", tuttavia ancora ad oggi impone tempi lunghi per la concreta attuazione degli accordi raggiunti in sede sindacale.

2. Il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro della Categoria dei Segretari comunali e provinciali (quadriennio normativo 2002- 2005) e i due bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, dopo la preintesa del 15 gennaio 2008 **è stato definitivamente sottoscritto dalle parti negoziali il giorno 7 marzo 2008.**

Per espresso dettato contrattuale (art. 2) **gli effetti giuridici del contratto decorrono dal 8 marzo 2008**, cioè dal giorno successivo alla data di stipulazione) fatta salva ogni diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

3. Per quanto concerne **gli istituti a contenuto economico e normativo** con carattere vincolato ed automatico essi **sono applicati** dall'Agenzia nazionale per la tenuta dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali oltre che dagli enti destinatari **entro il 7 aprile 2008**, cioè entro i trenta giorni successivi al 7 marzo 2008.

4. A prescindere dai tempi per vedere stipulato, considerato che il precedente valevole per il quadriennio 1998-2001 era stato stipulato il 16 maggio 2001, il CCNL in oggetto presenta una particolarità, ossia reca una norma (l'art. 5) definita "norma programmatica", del tutto irrituale in un contesto di disciplina contrattuale del rapporto di lavoro (in verità un analogo ricorso si è fatto nel CCNL comparto Regioni Autonomie locali del 8 febbraio 2006 – art. 14). In ogni caso, fatto salvo ogni ulteriore effetto della norma programmatica in questione, gli istituti economici contenuti nel CCNL di cui alla domanda, possono trovare ampia e piena operatività entro i termini contrattuali specificati in premessa. (lds)

Notizia: (27-03-2008)

Fonte: Ancitel

Destinatari: Segretari - Personale e organizzazione - Organi istituzionali -

Argomento:

Parole chiave: Comuni - Contratti - Segretari -